



COMUNE DI MONTEGALLO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 26-09-2017

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU, CONFERMA PER L'ANNO 2017 ALIQUOTE IN VIGORE NELL'ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 20:40, nella sale delle adunanze del Comune intestato, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri assegnati a questo Comune a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

FABIANI SERGIO	P	ROSSI ALDO	P
FELIZIANI RAFFAELE	P	ALTERI GIORGIO	P
PIGNOLONI TIZIANO	P	PEROTTI ROBERTO	P
SACRIPANTI PIETRO	P	MORI CLAUDIA	P
VENTURA LUANA	P	ROSSI ANDREA	P
PEROTTI MARCO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FABIANI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MITA MARIA TERESA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- 1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- 2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- 3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;

Ricordato che:

- 1) l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- 2) l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- 3) l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 4) l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 557 del 1993;
- 5) l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente **IMU**;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.16 in data 08/09/2014 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2015 e n. 20 del 28/04/2016, contenente la disciplina dell'IMU, della TARI e della TASI;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 26-09-2017

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli;
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Dato atto che la Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 al comma 42 dell'art. 1 ha confermato per l'anno 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali comunali;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Udita la relazione della Responsabile del servizio amministrativo e finanziario;

Vista la legge n. 190/2014;

Visto il D.L. n. 192/2014 convertito nella legge n. 11/2015;

Visto il D.L. n. 78/2015;

Visto il D.L. 30/12/2016, n. 244 convertito con legge del 27/05/2017 n. 19, con il quale, da ultimo, è stato disposto il differimento al 31/03/2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Dato atto che questo Comune è inserito nell'allegato 1 al D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 convertito in Legge 229 del 15/12/2016 in vigore dal 18/12/2016;

Dato atto che l'art. 44 del D.L. 189/2016 e successive modifiche stabilisce che: "sono sospesi per un periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal T.U.E.L. di cui al D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni";

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 26-09-2017

dell'art. 49 , comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i;

Acquisito il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

A seguito di votazione espressa a scrutinio palese che ha determinato il seguente risultato:

presenti	n. 11
votanti	n. 11
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di confermare per il periodo d'imposta 2017 le aliquote e detrazioni IMU determinate per l'anno 2016 come di seguito specificato:

- **0,20** per cento per l'abitazione principale con riferimento alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
- **0,86** per cento per le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero;
- **1,06** per cento per tutti gli altri immobili.

3) di confermare in euro **200,00** la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

4) di prendere atto di quanto stabilito dalla legge finanziaria n. 208/2015, art. 1 comma 10, relativamente agli immobili concessi in comodato gratuito così come descritto in premessa;

5) di dare atto altresì che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e s.m.i., dal 1° gennaio 2017;

6) di dare atto infine che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 , su n. 11 presenti, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

La Sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

La Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Romea Petrocchi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to FABIANI SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MITA MARIA TERESA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. 1345

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì 03-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

E' copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Petrocchi Romea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-10-2017 al 17-10-2017, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-09-2017 ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/2000.

Lì, 27-09-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrocchi Romea